



Muggiò 11/12/2010

Al Presidente della Commissione Regolamenti
Antonio Vendramin

Al Responsabile dell'Area Istituzionale
Dott. **Alberto Cesana**

Oggetto: Proposte emendative al regolamento “INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO A SEGUITO DI CRISI ECONOMICA OCCUPAZIONALE.”

Art. 3 – Destinatari

Le azioni e gli interventi sono rivolti ai cittadini residenti, in crisi occupazionale, italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con la normativa che disciplina il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale e per questi ultimi in possesso della carta di soggiorno.

I cittadini suddetti devono trovarsi nelle seguenti condizioni lavorative per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 7 o dei contributi di cui all'art. 8:

Situazione	Ammortizzatori sociali	Ammontare indennità Inps
Lavoratori cassintegrati (compresi apprendisti, lavoratori interinali e a domicilio in CIGo, CIGs e CIG in deroga)	Cassa integrazione straordinaria Concessa alle aziende per un periodo di 12 mesi, rinnovabili fino ad un massimo di 24 mesi	80% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate, con un max previsto da normativa vigente Indennità da 12 a max 24 mesi
Lavoratori in mobilità L. 223/1991 (compresi lavoratori e apprendisti usufruenti la mobilità in deroga)	Indennità di mobilità Esaurimento cassa integrazione straordinaria, licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività, licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda	Importo pari all'80% dello stipendio lordo per i primi 12 mesi ridotto per i mesi successivi Indennità da 12 a max 36 mesi
Lavoratori in mobilità L. 236/1999	Nessuna indennità di mobilità. Esaurimento cassa integrazione straordinaria, licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività, licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda	Non c'è indennità di mobilità ma indennità di disoccupazione: importo pari al 60% dello stipendio lordo per i primi 6 mesi ridotto al 50% per i 2 mesi successivi

Lavoratori disoccupati Disoccupazione ordinaria	Indennità minima di 8 mesi Licenziamento per riduzione del personale o cessazione dell'attività aziendale, scadenza del contratto a termine non rinnovato	Importo pari al 60% dello stipendio lordo per i primi 6 mesi ridotto al 50% per i 2 mesi successivi
Lavoratori disoccupati Disoccupazione con requisiti ridotti	Indennità ridotta una tantum Licenziamento per riduzione del personale o cessazione dell'attività aziendale, scadenza del contratto a termine non rinnovato	Importo una tantum per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate
CoCo pro Contratti atipici (compresi i contratti a termine non rinnovati alla scadenza e tutte le forme disciplinate dal DLGS 276 del 2003 e successive modificazioni)	Contributo una tantum Riconosciuto ai collaboratori a fine progetto	Contributo una tantum pari al 30% percepito l'anno precedente e comunque non superiore a € 4.000,00

Art. 4 - Requisiti

I requisiti per accedere alle agevolazioni e/o contributi da parte dei destinatari indicati all'art. 3 sono i seguenti:

- Residenza nel Comune di Muggiò alla data di presentazione della domanda di agevolazione per le tariffe dei servizi comunale e/o per il contributo economico.
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.458,42.
- Possesso di carta di soggiorno per extracomunitari.
- ~~Disoccupato da non oltre 24 mesi.~~

Art. 5 – Tipologia degli interventi

Gli interventi di sostegno si diversificano in:

1. concessioni di agevolazioni sulle tariffe dei servizi comunali;
2. erogazione di contributi economici.

I lavoratori/le lavoratrici che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 3 possono:

- a) chiedere il ricalcolo delle agevolazioni per le tariffe dei servizi comunali indicate al "Regolamento ISEE per l'accesso a prestazioni agevolate disciplina per l'effettuazione di controlli" all'art. 3 (Tariffa Asilo Nido, pre-post Nido, Refezione scolastica, Centri Ricreativi Estivi e pre-post scuola) secondo le modalità riportate nel successivo art. 6;
- b) chiedere l'erogazione di un contributo economico una tantum, (ripetibile ogni anno solare per la durata di 3 mesi) secondo il modello a disposizione presso gli uffici comunali e scaricabili dal sito internet dell'ente.

I lavoratori/le lavoratrici possono accedere ad entrambi i benefici.

Art. 8 – Contributi temporanei a sostegno temporaneo del reddito

I benefici economici, finanziati con disponibilità di bilancio e con ulteriori risorse di cui all'art. 12, sono erogate per 3 mensilità consecutive e non potranno essere ulteriormente richiesti, se non, a seguito di variazione della situazione occupazionale o decorsi 9 mesi dalla precedente erogazione annuale.

Si stabiliscono le seguenti contribuzioni:

Situazione così come definita nella tabella di cui all'art. 3	Ammortizzatori sociali	Contributo mensile
Lavoratori cassintegrati	Cassa integrazione	€ 150,00
Lavoratori in mobilità L. 223/91	Indennità di mobilità	€ 150,00
Lavoratori in mobilità L. 236/93	Nessuna indennità di mobilità	€ 250,00
Lavoratori disoccupati Disoccupazione ordinaria	Indennità minima di otto mesi	€ 250,00
Lavoratori disoccupati con Requisiti ridotti	Indennità ridotta una tantum	€ 300,00
Co.Co.Pro (contratti atipici)	Indennità una tantum	€ 400,00